

**DISCIPLINARE  
DELL'ALBO DEI FORNITORI DI BENI E  
SERVIZI**

### **Art. 1 – Oggetto e finalità**

- 1) L'Amministrazione Comunale, al fine introdurre criteri di selezione certi e trasparenti e di dotarsi di uno strumento di consultazione articolato in categorie merceologiche, istituisce l'Albo dei Fornitori quale strumento di individuazione di imprese qualificate a fornire beni e servizi mediante le procedure alternative all'evidenza pubblica consistenti nelle seguenti:
  - a) acquisti di beni e servizi in economia;
  - b) procedure negoziate disciplinate dall'art.57 del D. Lgs.n.163/2006 aventi per oggetto la fornitura di beni e servizi.
- 2) Restano esclusi dalla disciplina dell'Albo di cui al presente articolo, gli incarichi professionali, gli incarichi legali, gli incarichi relativi ai servizi di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, e collaudo di importo inferiore a 100.000 euro.
- 3) Resta impregiudicata la facoltà dell'Amministrazione di non procedere con l'utilizzazione dell'Albo nelle seguenti ipotesi:
  - a) servizi o beni di particolare tipologia o specializzazione;
  - b) beni e servizi da acquisire non rientranti in nessuna categoria merceologica presente;
- 4) Resta altresì impregiudicata la facoltà dell'Amministrazione di ampliare la concorrenzialità rispetto alle imprese iscritte, quando il numero degli iscritti ad una determinata categoria merceologica risulti inferiore a 5 o nel caso in cui si ravvisi comunque la necessità di aumentare la concorrenzialità mediante l'interpello di ulteriori imprese oltre a quelle iscritte.

### **Art. 2 – Ambito di applicazione e preventiva pubblicazione**

L'Albo dei fornitori gestito con le modalità di cui agli articoli seguenti, è utilizzato nel rispetto della vigente normativa in materia di appalti pubblici di forniture di beni e servizi e del vigente Regolamento comunale concernente gli acquisti in economia di beni e servizi.

### **Art. 3 – Composizione dell'albo**

- 1) L'Albo dei fornitori è così articolato :
  - Sezione I – CATEGORIE DI SERVIZI
  - Sezione II – CATEGORIE DI BENI
- 2) Le sezioni sono suddivise in categorie e sottocategorie per le varie tipologie merceologiche, così come elencate nell' "Elenco delle categorie merceologiche" **Allegato "A"** al presente disciplinare;
- 3) L'Amministrazione si riserva la facoltà di integrare/variare le categorie/sottocategorie merceologiche previste, utilizzando le forme di pubblicità previste dal presente disciplinare di cui al successivo art. 15;
- 4) L'indicazione e la scelta delle categorie/sottocategorie merceologiche alle quali le imprese fornitrici di beni e servizi intendono essere iscritte, dovrà corrispondere all'oggetto sociale risultante dall'iscrizione alla C.C.I.A.A di appartenenza.

### **Art. 4 – Requisiti per l'iscrizione**

I requisiti per l'iscrizione delle imprese operanti nei diversi settori di forniture e servizi sono i seguenti:

#### 1) Requisiti di ordine generale

Costituiscono requisiti di ordine generale per l'iscrizione all'albo fornitori oltre a quelli previsti da eventuali norme legislative e regolamentari vigenti al momento della presentazione delle istanze da parte delle imprese interessate, quelli di seguito elencati:

- a) iscrizione alla C.C.I.A.A per la/e categoria/e e sottocategoria/e merceologica/che elencate nelle "Elenco delle categorie merceologiche" corrispondente all'attività dichiarata nell'oggetto sociale;
- b) l'inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di

- affidamento di appalti di servizi e forniture di cui all'art. 38 del D.lgs 163/2006;
- c) essere in regola con le norme di legge e contrattuali in materia di rapporti di lavoro dipendente e con il pagamento dei relativi contributi previdenziali e assistenziali (a questo proposito la ditta alleggerà in file un Durc);
  - d) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse;
  - e) non essere incorsi in risoluzioni contrattuali o revoche dell'aggiudicazione in occasione di forniture/servizi relativi alle categorie merceologiche per cui è richiesta l'iscrizione;
  - f) essere in possesso delle eventuali abilitazioni professionali, autorizzazioni o licenze necessarie per lo svolgimento delle prestazioni richieste dalle vigenti normative di legge per la categoria merceologica interessata;
  - g) posizione di regolarità nei confronti delle disposizioni di cui all'art. 17 della Legge 12 Marzo 1968 in materia di diritto al lavoro dei disabili (solo per le imprese con più di 15 dipendenti);
  - h) avere preso visione del presente disciplinare e di accettare integralmente le disposizioni in esso contenute.

## 2) Requisiti comprovanti la capacità economica e finanziaria

I predetti requisiti consistono in quelli di seguito elencati:

- a) dichiarazione del fatturato globale d'impresa e del fatturato relativo alle forniture e/o servizi corrispondenti alla propria categoria o sottocategoria, al netto di I.V.A., realizzato negli ultimi tre anni (*a titolo esemplificativo: nel caso l'istanza di iscrizione sia effettuata nell'anno 2011, il fatturato globale ed il fatturato con riguardo alla categoria o sottocategoria interessata dovrà essere indicato per gli anni 2008-2009-2010*).

La ditta dovrà quindi scegliere, al momento dell'iscrizione, la relativa classe di fatturato tra le seguenti:

### Per i prestatori di servizi:

- Classe 1: fino a € 50.000
- Classe 2: da € 50.001 a € 100.000
- Classe 3: da € 100.001 a € 200.000
- Classe 4: da € 200.001 a € 400.000
- Classe 5: da € 400.001 a € 1.000.000
- Classe 6: oltre € 1.000.000

### Per i fornitori:

- Classe 1: fino a € 100.000
- Classe 2: da € 100.001 a € 200.000
- Classe 3: da € 200.001 a € 400.000
- Classe 4: da € 400.001 a € 1.000.000
- Classe 5: da € 1.000.001 a € 2.000.000
- Classe 6: oltre € 2.000.000

Una volta che il fatturato, relativo all'ultimo triennio, dell'operatore economico dovesse passare da una classe all'altra, lo stesso operatore provvederà ad un aggiornamento della relativa classe di appartenenza, attraverso la funzione di modifica dei requisiti dichiarati.

L'Amministrazione si riserva comunque di valutare l'ammissibilità dell'iscrizione all'Albo anche per imprese costituite da meno di tre anni. In caso di ammissione, l'impresa avrà diritto ad essere invitata solo per gare aventi importo coerente con la capacità economico- finanziaria dichiarata.

La ditta in fase di iscrizione ha la facoltà di evidenziare un “servizio di punta” cioè l’avvenuta esecuzione di un servizio o di una fornitura analogo/a a quelli descritti nella categoria di specializzazione, effettuati negli ultimi 5 anni antecedenti la data di presentazione della domanda.

In caso di consorzi, il “servizio di punta” dichiarato deve essere stato eseguito integralmente da uno qualsiasi dei consorziati.

### 3) Requisiti di idoneità professionale

I predetti requisiti consistono in quelli di seguito elencati:

- a) Presentazione dell’elenco dei principali servizi e/o forniture, rientranti nelle categorie e sottocategorie per le quali viene richiesta l’iscrizione all’albo, prestati negli ultimi tre anni con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati dei servizi o forniture stesse;
- b) Possesso delle certificazioni di legge e certificazioni volontarie rilasciate da organismi riconosciuti per la certificazione “Sistema Qualità”; il fornitore ha facoltà di presentare altra documentazione idonea a provare la propria capacità tecnica .

*In caso di imprese straniere, appartenenti all’Unione Europea, si rinvia alle disposizioni di cui all’art. 38, comma 5 ed all’art. 39, commi 2 e 3 con riferimento alla documentazione comprovante i requisiti di cui ai punti 1), 2) e 3) che precedono.*

### **Art. 5 – Accertamento idoneità tecnico-economica**

- 1) L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare verifiche di idoneità economica e tecnica per nuove iscrizioni, aggiornamenti o richieste di estensioni delle classi e categorie merceologiche tramite la consultazione di banche dati disponibili sul mercato e tramite visite da effettuare, previo avviso, all’impresa da parte di personale tecnico o di consulenti dell’Amministrazione ovvero mediante richiesta di presentazione dei documenti autocertificati. Tali verifiche sono finalizzate al controllo delle informazioni raccolte e/o ricevute, all’adeguatezza dei processi di lavoro, delle risorse e delle attrezzature utilizzate ed al rispetto della normativa antinfortunistica .
- 2) In ogni momento l’Amministrazione, qualora ne ravvisi la necessità, può richiedere alle imprese iscritte l’invio di dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di ogni altra documentazione comprovante la permanenza dei requisiti che hanno determinato l’iscrizione all’Albo dei Fornitori.
- 3) L’impresa che risulta non idonea verrà informata delle ragioni della mancata iscrizione o della sua cancellazione, se precedentemente iscritta. Nei predetti casi verranno adottate le modalità di cui ai successivi articoli 7, punti 2,3,4 e 5 , in caso di mancata iscrizione ed all’ articolo 11, punto 2 e 3 in caso di cancellazione.

### **Art. 6 – Modalità di iscrizione**

- 1) Le iscrizioni all’Albo possono essere effettuate in qualsiasi periodo dell’anno e diventano efficaci con comunicazione di accettazione da parte dell’Amministrazione comunale.
- 2) L’iscrizione deve essere richiesta a cura delle Imprese interessate tramite richiesta di iscrizione e dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, da compilare su apposito fac simile predisposto dall’Amministrazione.
- 3) L’iscrizione all’Albo è resa operativa con la comunicazione di cui al precedente punto 1.
- 4) I soggetti sono inseriti nelle categorie e sottocategorie merceologiche, con la indicazione della relativa capacità contrattuale così come dichiarata nella richiesta di iscrizione, secondo l’ordine cronologico della data di inoltro della predetta richiesta, ai fini dell’utilizzazione dell’Albo secondo i criteri stabiliti al successivo art. 10, punto 3. L’operatività della iscrizione medesima, agli effetti dell’invito alle procedure di gara, decorrerà dalla data di comunicazione di cui al punto 1 del presente articolo.

#### **Art. 7 – Procedura per l'istituzione e formazione dell'Albo**

- 1) Il Responsabile del Settore Affari Generali, approva con propria determinazione il presente disciplinare per la tenuta dell'albo. Il disciplinare individua le categorie merceologiche, nonché le sottocategorie così come specificato all'art. 3 che precede.
- 2) L'esame delle domande d'iscrizione all'Albo dei fornitori sarà effettuato dal responsabile del procedimento (R.P.) per la tenuta dell'Albo, individuato nell'Economo Comunale. Il R.P. effettuerà l'accertamento d'idoneità per l'iscrizione delle imprese istanti all'Albo, nelle categorie merceologiche di pertinenza entro 30 giorni dal ricevimento della domanda stessa; a tale scopo, valuterà la completezza e regolarità della documentazione presentata e assumerà, se necessario, ulteriori informazioni in merito, comunque nel rispetto degli obblighi di comunicazione di cui alla L. 241/1990.
- 3) Ai fini della valutazione della sussistenza di quei requisiti d'iscrizione che abbiano una particolare complessità tecnica, sono sentiti, da parte del R.P. i servizi comunali competenti per materia.
- 4) Qualora la domanda sia incompleta, il R.P. provvede a chiedere un'integrazione, indicando le informazioni e la documentazione mancante, specificando le modalità di inoltro ed il termine entro il quale l'impresa deve provvedere all'integrazione. Dalla data di invio della richiesta di integrazione, il termine di trenta giorni indicato al 2° comma per la conclusione del procedimento si interrompe ed inizierà a decorrere nuovamente per intero a partire dalla data di presentazione delle integrazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al primo periodo. Il mancato rispetto di tale ultimo termine ovvero delle modalità assegnate per provvedere alle integrazioni, comporta il non accoglimento dell'istanza, senza ulteriore avviso per l'impresa.
- 5) Il R.P. tiene e aggiorna l'Elenco delle imprese ritenute idonee. L'elenco predetto viene contestualmente aggiornato anche con le eventuali cancellazioni delle imprese iscritte per le cause riportate nel successivo art. 11.
- 6) Qualora l'accertamento di idoneità, effettuato da parte del R.P. abbia esito negativo ne viene data comunicazione all'impresa interessata .
- 7) All'iscrizione delle imprese nell'Albo così composto si procederà in base ad un criterio cronologico e cioè l'iscrizione nell'elenco relativo a ciascuna categoria merceologica sarà determinata in base all'ordine cronologico di ricezione delle domande pervenute dalle imprese risultante dalla data e l'ora registrata dal protocollo del Comune.

#### **Art. 8 - Validità dell'iscrizione all'Albo dei Fornitori**

- 1) L'iscrizione delle imprese nell'Albo dei Fornitori del Comune di Reggello ha validità tre anni a decorrere dalla data di iscrizione.
- 2) Le imprese già iscritte che intendono rinnovare l'iscrizione dovranno procedere ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6 del presente regolamento procedendo, se del caso, con l'aggiornamento dei dati rispetto all'ultima comunicazione effettuata. Il rinnovo dell'iscrizione è comunque esperito nel rispetto delle indicazioni di cui al precedente art. 6. Il mancato rinnovo determina la decadenza automatica e quindi la non operatività della ditta fino a nuova iscrizione.

#### **Art. 9 –Obblighi per le imprese**

Le imprese iscritte all'Albo devono comunicare ogni atto o fatto che implichi la perdita o il mutamento dei requisiti o delle condizioni previste per l'iscrizione, nonché ogni ulteriore modifica della struttura aziendale e di tutti gli altri dati forniti in sede di prima iscrizione. La predetta comunicazione dovrà essere effettuata nel termine di 30 giorni dal verificarsi della variazione intervenuta su apposita modulistica approntata dall'Amministrazione.

#### **Art. .10 – Invito alle procedure di acquisizione - Utilizzazione dell'Albo**

- 1) Il soggetto responsabile del procedimento contrattuale per l'Amministrazione comunale

effettua la scelta dei nominativi dei fornitori iscritti accedendo direttamente all'Albo.

- 2) Gli inviti alla presentazione delle offerte saranno riservati alle imprese inserite nell'elenco per categorie corrispondenti del servizio o fornitura di bene e classe di fatturato oggetto della procedura in esperimento.
- 3) Per l'individuazione delle imprese da invitare, fermo restando il presupposto di cui al punto 2) che precede, si procederà mediante rotazione, con scorrimento sistematico secondo l'ordine preconstituito come specificato all'art. 6 punto 4 riconfermando l'invito alla impresa aggiudicataria dell'ultima fornitura e/o servizio analogo a condizione che nell'esecuzione dello stesso non sia incorsa in accertati inadempimenti a se imputabili.
- 4) Nel caso di affidamenti mediante procedure negoziate disciplinate dall'art. 57 del D.Lgs. 163/2006 l'Amministrazione seleziona almeno cinque imprese se sussistono in tale numero soggetti idonei.
- 5) Per ogni affidamento pari o superiore a € 20.000,00, I.V.A. esclusa, conformemente a quanto previsto dal vigente regolamento per l'acquisizione in economia di beni o servizi saranno richieste offerte ad almeno cinque imprese presenti nell'elenco per categoria corrispondente a quella della fornitura o del servizio da affidare, se esiste nell'elenco un tal numero di imprese.
- 6) L'Amministrazione inviterà gli operatori economici iscritti nella categoria merceologica di cui all'appalto da aggiudicare in possesso di un fatturato, I.V.A. esclusa, realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari e relativo alla fornitura e/o servizio oggetto della gara pari almeno all'importo del servizio o fornitura oggetto della procedura e quindi regolarmente iscritti nell'adeguata classe di fatturato.
- 7) E' consentito il ricorso all'affidamento diretto secondo quanto stabilito dal codice dei contratti pubblici – D.Lgs 163/2006 e dal vigente regolamento comunale per l'acquisizione di beni e servizi in economia.
- 8) Qualora nell'Albo non siano presenti o siano presenti imprese in numero insufficiente, l'Amministrazione può richiedere il preventivo di spesa ad operatori economici non iscritti nell'albo fornitori: in tal caso ai medesimi potrà essere richiesta, unitamente all'offerta, la documentazione comprovante i requisiti di cui all'art. 4 che precede.
- 9) E' altresì facoltà dell'Amministrazione avvalersi di imprese non iscritte all'albo fornitori qualora la fornitura o servizio sia garantita da privativa industriale o è commercializzata da venditori esclusivi, per le prestazioni che richiedano particolari attrezzature e specializzazioni nonché in tutte i casi in cui venga ravvisata la necessità.
- 10) Le imprese verranno invitate da parte del responsabile del procedimento individuato per la procedura in economia con lettera di invito, corredata da un eventuale foglio di patti e condizioni contenente tutti i dati necessari ad assicurare trasparenza ed imparzialità.

#### **Art. 11 – Sospensione dall'Albo dei fornitori**

- 1) E' prevista la sospensione dall'operatività dell'Albo, per un periodo di 1 anno, per le ditte che mancano nell'osservanza di quanto previsto all'art. 9 che precede.
- 2) E' prevista la sospensione dall'operatività dell'Albo, per un periodo di 3 anni, in caso di:
  - a) decadenza di uno o più requisiti d'iscrizione, di cui all'art. 4 del presente disciplinare, senza darne comunicazione stessa all'Ente chiedendo la sospensione volontaria;
  - b) mancata presentazione d'offerta, per tre volte, a seguito dell'invito a gara da parte dell'Amministrazione;
  - c) applicazione di penali, nello svolgimento di appalti con l'Ente, il cui ammontare abbia raggiunto il 10% dell'importo del contratto stesso;
  - d) presenza di procedure di concordato o fallimento in corso;
  - e) mancata conferma dell'offerta economica e/o tecnica formulata in sede di gara;
  - f) sussistenza di grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dal Comune o di errore grave nell'esercizio dell'attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte dell'Amministrazione;

g) sussistenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio sugli appalti pubblici.

- 3) Il procedimento di sospensione sarà avviato con la comunicazione all'impresa con fissazione del termine di 15 giorni consecutivi per eventuali controdeduzioni. Alla scadenza di tale termine L'Amministrazione si pronuncerà definitivamente

#### **Art. 12 – Pubblicazione e aggiornamento**

- 1) L'elenco aggiornato è depositato presso il SERVIZIO DI ECONOMATO.
- 2) L'elenco degli iscritti all'albo ed il relativo aggiornamento sono soggetti a pubblicazione nell'apposita sezione del sito INTERNET del Comune.

#### **Art. 13 – Tenuta dell'albo**

Il Servizio di Economato gestisce l'Albo fornitori. Tale Servizio è tenuto a raccogliere, anche attraverso segnalazioni degli altri Uffici che curano l'affidamento e la gestione delle forniture e dei servizi oppure attraverso comunicazioni degli Enti assicurativi e previdenziali, tutte le notizie riguardanti la condotta e l'idoneità finanziaria e commerciale delle imprese che intrattengano rapporti con l'Amministrazione nonché gli eventuali provvedimenti o procedimenti giudiziari di cui viene a conoscenza: ciò al fine di attivare, qualora ne ricorrano le condizioni, la procedura per la cancellazione dall'Albo.

#### **Art. 14 – Trattamento dei dati personali**

Ai sensi dell'art 13 del D.lgs 196/2003 ( Codice in materia di protezione dei dati personali) si precisa che il trattamento dei dati personali , il cui conferimento è obbligatorio essendo necessario per gestire l'Albo , sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dell'interessato e della sua riservatezza. Il titolare dei dati è il Comune di Reggello, il Responsabile dei dati è il Responsabile del Settore..... I dati personali saranno comunicati al personale interno dell'Amministrazione coinvolto nel procedimento, e ad ogni altro soggetto che ne abbia diritto e interesse ai sensi della L. 241/1990 e s.m. e i..

#### **Art. 15 – Entrata in vigore e preventiva pubblicazione**

Il presente disciplinare entra in vigore il 1° giorno del mese successivo a quello nel quale è intervenuta l'esecutività della determinazione di approvazione del medesimo. La determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio. Notizia di tale pubblicazione viene data sul sito internet del Comune [www.comune.reggello.fi.it](http://www.comune.reggello.fi.it), sul sito dell'Osservatorio regionale degli appalti pubblici. Nell'avviso saranno riportati la data a partire dalla quale sarà possibile l'iscrizione da parte degli interessati e le modalità per iscriversi. L'Amministrazione comunale si riserva di dare la massima pubblicità alla possibilità di iscrizione al proprio Albo fornitori con qualunque mezzo, anche tramite comunicazione diretta alle imprese.

#### **Art. 16 – Modelli**

Forma parte integrante del presente disciplinare l'elenco delle categorie merceologiche (allegato A).